



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AUTORITÀ RESPONSABILE NELL'ATTUAZIONE DI MISURE COMUNICATIVE FINALIZZATE AD AMPLIARE SUL TERRITORIO LA CONOSCENZA DEL FAMI, DEI SUOI OBIETTIVI E DEI SUOI RISULTATI

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 7212452FA9

CUP: F89G17000810007



INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
3. OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE	11
4. IMPORTO A BASE D'ASTA E PROGETTO DI BASE	11
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	12
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	12
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.	17
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	29
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	33
10. VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	40
11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	40
12. MODALITÀ DI PAGAMENTO	42
13. ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	43
14. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED A TUTELA DEI LAVORATORI	44
15. RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	44
16. CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	45
17. VERIFICHE – PENALI PER RITARDI	46
18. RISOLUZIONE ANTICIPATA	46
19. RINVIO	46
20. FORO COMPETENTE	46
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47
22. ELENCO ALLEGATI	47



1. DEFINIZIONI

- Il “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” o “FAMI”, è il Fondo istituito dai Regolamenti (UE) NN. 514/2014 e 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrambi adottati il 16 aprile 2014 recanti disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione;
- il “D.Lgs. 50/16” o “Codice degli appalti”, “Codice dei contratti pubblici” o anche “Codice” è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.(Codice dei contratti pubblici);
- il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il “Regolamento” il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.;
- il “Capitolato”: il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione della Fornitura richiesta;
- la “Committente” o “Amministrazione”: il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Autorità Responsabile;
- l’“Aggiudicatario” o “Affidatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara;
- il “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, la Committente stipulerà con l’Aggiudicatario;
- l’“Offerente” o “Operatore economico”: i prestatori di servizi; in possesso dei requisiti definiti nel Disciplinare;
- il “Servizio”: l’appalto che ha per oggetto il servizio di realizzazione di interventi volti a supportare l’Autorità Responsabile nell’attuare una serie di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati.



2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione nonché quelle relative alla procedura di aggiudicazione dell'appalto ed è pubblicato, unitamente al Bando, al Capitolato di gara ed ai relativi allegati, sul sito www.interno.gov.it.

2.1 Durata del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art.32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Gli offerenti sono pertanto vincolati alle offerte presentate per tale periodo.

2.2 DUVRI

Si specifica che le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI; pertanto, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.

Resta, invece, inteso che nell'offerta economica l'Offerente deve indicare esplicitamente i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale non potrà essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio di cui al punto 7.1.3 del presente disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre incontri periodici e operativi con l'Aggiudicatario presso la propria sede, in Roma, Piazza del Viminale n.1.

2.3 Responsabile del Procedimento

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Vice Prefetto Maria Eleonora Corsaro e-mail: eleonora.corsaro@interno.it.

2.4 Rimborso delle spese di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 – *“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.



2.5 Cauzioni e garanzie

2.5.1 Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" **pari al 2 per cento** dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Offerente, nelle modalità di cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

I soggetti che possono rilasciare la fideiussione sono quelli indicati dal comma 3 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria dovrà essere, altresì, corredata:

- da un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; in alternativa, da dichiarazione notarile relativa all'autenticazione di firma. Con riferimento alla produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50 per cento, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, relativamente ai contratti relativi a servizi o forniture, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento, anche cumulabile con le altre riduzioni indicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Per fruire dei benefici sopra indicati, l'Offerente dovrà produrre nella busta "A -Documenti" la seguente documentazione: copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontali, Consorzio ordinario gli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), Aggregazioni di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/16, l'Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, l'Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e le imprese consorziate indicate quale esecutrici siano in possesso della predetta certificazione;
- c) in caso di partecipazioni in RTI verticali, se alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, solo queste possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- d) in caso di partecipazione in RTI, o aggregazioni comunque denominate, costituendo la cauzione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al costituendo RTI.

La garanzia offerta deve essere altresì corredata - in ogni caso - dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale disciplina non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'atto con cui l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari vale - ad ogni effetto di legge - svincolo delle relative garanzie. L'Amministrazione, ove necessario, provvederà allo svincolo della garanzia oggetto del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta



giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

2.5.2 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo massimo stabilito in Contratto (= Prezzo complessivo offerto), in favore dell'Amministrazione.

Tuttavia, l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

Il su richiamato incremento percentuale rispetto all'eccedenza del 10 e del 20% sull'importo massimo stabilito in Contratto verrà calcolato sull'importo della cauzione stessa.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria, nelle modalità specificate nel punto 2.5.1 del presente Disciplinare.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

I soggetti che possono rilasciare la garanzia fideiussoria in considerazione, anche, dei requisiti di solvibilità, sono quelli indicati all'art. 93, comma 3, del Codice.

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato che attesti l'esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.



Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.

2.6 Contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura si segnala che il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è **pari ad euro 140,00**.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet della predetta Autorità (www.anticorruzione.it).

2.7 Accesso agli atti

Si rappresenta che l'Offerente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta le parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi.

Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed l'Offerente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare chiaramente l'esigenza di tutela del segreto. In difetto si presume il preventivo assenso di tutti gli offerenti all'accesso integrale alle loro offerte da parte di terzi legittimati; di conseguenza, l'Amministrazione, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata dagli offerenti, non procederà alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06.

L'Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata alle esigenze di tutela del richiedente.

Saranno sottratti all'accesso – salva motivata necessità - tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

2.8 Precisazioni varie

1. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.



2. L'Amministrazione si riserva, il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

3. Saranno esclusi dalla gara gli Offerenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Tecnico;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi e/o attività con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- offerte superiori alla base d'asta.

4. Ferme le ipotesi di esclusione previste dal D.lgs 50/2016 e in particolare dall'art.80 saranno comunque esclusi:

- gli Offerenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- gli Offerenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti dall'Amministrazione - fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 circa il soccorso istruttorio - ovvero che abbiano reso false o mendaci dichiarazioni, salva l'applicazione dell'art. 76 del DPR 445/00.

5. Ai sensi e nei limiti indicati dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

6. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. Qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile -ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 - l'Amministrazione si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art.68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata



esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall'Amministrazione stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

8. Ai sensi dell'art. 51, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che la gara è stata impostata con un lotto unico di fornitura in quanto l'unicità e l'indivisibilità delle prestazioni dedotte in gara rende non conveniente e inutile la separazione in lotti, non essendo possibile raggiungere il medesimo risultato con una parcellizzazione dei servizi descritti nel Capitolato.

3. OGGETTO, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

Oggetto della gara è l'affidamento di un servizio di realizzazione di interventi volti a supportare l'Autorità Responsabile nell'attuare una serie di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati.

L'appalto prevede l'esecuzione delle attività indicate nel Capitolato tecnico.

Tutte le attività del servizio dovranno concludersi **entro 50 mesi dalla stipula del contratto ed in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2022** (limite temporale di ammissibilità delle spese a valere sul Fondo FAMI).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre incontri periodici e operativi con l'Aggiudicatario presso la propria sede in Roma, Piazza del Viminale, n.1.

4. IMPORTO A BASE D'ASTA E PROGETTO DI BASE

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad **Euro 2.925.000,00, oltre IVA (Euro duemilioni novcentoventicinquemila/00)**, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014/2020 istituito con i Regolamenti nn. 514/2014 e 516/2014.

Con le modalità e nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, alle stesse condizioni, il compimento di ulteriori e nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto principale, conformemente al progetto di base di seguito previsto. Ai fini della procedura prevista dall'art. 63, comma 5, si stima un importo massimo pari a quello indicato al periodo che precede.



Durante il periodo di efficacia del contratto, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Amministrazione si riserva anche la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'art. 106, commi 1 e 12, del d.lgs. n. 50/2016 e, comunque, della normativa pro tempore vigente ed applicabile.

Progetto di base: l'importo complessivo stimato dei nuovi servizi è stato indicato dall'apposita previsione del bando ed è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, pertanto sono stati effettuati tutti gli adempimenti connessi al superamento di predetta soglia.

I servizi oggetto del nuovo eventuale affidamento dovranno presentare un'omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale (come descritti in capitolato, Offerta Tecnica, e ulteriori documenti esplicativi).

Si tratta in particolar modo di servizi analoghi a quello descritti nel Capitolato, con particolare riferimento:

- all'organizzazione e realizzazione di iniziative nazionali che prevedano per ognuna di esse il coinvolgimento di almeno 50 stakeholder;
- all'organizzazione e realizzazione di seminari a Bruxelles con la partecipazione di istituzioni e stakeholder europei.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire all'Amministrazione all'indirizzo indicato all'art. 8 del presente disciplinare, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla gara dell'operatore economico. Non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno escluse le offerte pervenute dopo il termine indicato anche se spedite con qualsiasi mezzo prima della scadenza stessa.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

6.1 Informazioni generali

E' ammessa la partecipazione alla presente gara degli «operatori economici» come definiti dall'art 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto agli Offerenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.



Saranno esclusi dalla gara gli Offerenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti e/o delucidazioni al RUP, all'indirizzo mail indicato nel bando di gara, fino a tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta entro e non oltre le ore 12.00.

6.2 Requisiti di partecipazione

I soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. p) e art. 45 del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti minimi per la partecipazione alla gara specificati nel presente disciplinare di gara.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E' ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari richiesti nella presente procedura di affidamento dovranno essere posseduti:

- (i) in caso di R.T.I., nel suo complesso, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Non è richiesto in capo alle mandanti alcuna percentuale minima di possesso dei requisiti economico-finanziari di cui al bando a condizione che il RTI soddisfi nel suo complesso i requisiti richiesti;
- (ii) (ii) in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi, Consorzi stabili, GEIE, Aggregazioni di rete ecc..., nel loro complesso.

6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

In tal senso la previsione di limiti minimi di fatturato e di esperienza nei termini sotto esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate.



Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati del know-how necessario.

Da ciò la previsione dei requisiti economici richiesti, come condizioni di partecipazione, in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità, competenza e continuità necessariamente richieste dall'Amministrazione.

Nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento; in particolare, con le indicazioni dell'AVCP (ora ANAC), che ritiene che l'oggettiva complessità del servizio oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere un'organizzazione particolarmente solida, articolata e roduta), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di una solidità finanziaria e di un'esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità.

In ragione di quanto sopra esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che:

- a) hanno realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando sulla GUUE, un fatturato complessivo, anche cumulando i singoli anni, non inferiore al 75% dell'importo a base d'asta;
- b) hanno conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente Bando sulla GUUE, un fatturato specifico per servizi uguali od analoghi a quelli oggetto della presente procedura non inferiore al 50% dell'importo a base d'asta anche cumulando i singoli anni;

Si evidenzia, ai fini di legge, che assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti minimi di fatturato nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate.



6.4 Dimostrazione dei requisiti di partecipazione

I requisiti, dichiarati in fase di presentazione delle offerte, possono essere dimostrati come segue.

- per i requisiti relativi al possesso del fatturato complessivo e del fatturato specifico:
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
 - ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari richiesti nel presente Disciplinare, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
 - ovvero fatture quietanzate attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
 - ovvero produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che attestino la prestazione a proprio favore di servizi-con indicazione dei relativi importi e date - complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato complessivo e del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può in ogni caso essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze sopra richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tale documentazione dovrà essere caricata sull'apposito portale AVCPASS per l'ottenimento del PASSOE, seguendo le indicazioni operative ivi riportate. Solo in caso di



malfunzionamento/inutilizzabilità del sistema, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in modalità tradizionale il possesso dei requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Una volta registrati, gli Offerenti dovranno generare e firmare il documento "PASSOE", comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, allegandolo materialmente all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

6.5 Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Offerente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena l'esclusione di tutti gli Offerenti che si siano avvalsi della medesima impresa.
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che l'Offerente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'Offerente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto d'appalto.

6.6. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ed è sottoposto agli obblighi ed i limiti ivi indicati, che qui si hanno per trascritti.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente.



Si precisa peraltro che l'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Offerente deve indicare nella domanda di partecipazione - DGUE, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e l'indicazione dei subappaltatori proposti. Anche i subappaltatori devono compilare il DGUE e dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. I subappaltatori, nel caso di aggiudicazione del servizio e della stipulazione del contratto di subappalto, saranno tenuti a sottoscrivere il Patto di Integrità del medesimo contenuto di cui all'Allegato 7.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

7.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" – Documentazione Amministrativa" dovrà contenere l'indice completo degli atti trasmessi sia contenuti nella stessa busta "A" che nelle buste "B" e "C" nonché:

a) la domanda di partecipazione alla gara di cui all'allegato 1 - DGUE, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante ovvero nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il DGUE ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 50/2016 è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto: a) dal Rappresentante legale dell'operatore economico; b) potrà essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.



Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni ivi richieste. Al fine di consentire al Committente di valutare la moralità professionale del Concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016, si precisa che l'Offerente medesimo sul DGUE dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs.50/2016 l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando sulla GURI, la dichiarazione – nella parte relativa ai reati di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - andrà resa da parte del Concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse nel l'anno antecedente la pubblicazione del bando sulla GURI.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 159 del 2011 legge, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'Offerente è tenuto ad indicare sia il domicilio eletto, sia una PEC, sia il numero di fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente). Il Committente, a suo insindacabile giudizio,



invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura utilizzando l'inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato.

b) L'Offerente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto a rendere – in aggiunta all'Allegato 1 DGUE – la dichiarazione richiesta sulla insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 1 del citato art. 80 anche per conto di tutti gli altri soggetti ivi tenuti ai sensi del comma 3. Dunque deve produrre tante ulteriori dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'Allegato 2 quanti sono:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI, se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l'attestazione di cui all'allegato 2 (si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016);
- i procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di cui all'Allegato 2 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

c) Copia della procura speciale in caso di Dichiarazioni rese da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A;



- d)** Il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara. L'omesso versamento comporta l'esclusione dalla gara;
- e)** Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, con validità almeno fino a 180 gg successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- f)** L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale disciplina non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- g)** in caso di ricorso all'avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e/o economici per l'esecuzione dell'appalto, dovrà essere prodotta una dichiarazione di ricorso all'avvalimento. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione di cui al successivo paragrafo 7.1.2 (atta alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario);
- h)** in caso di ricorso al subappalto, apposita dichiarazione da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato 5;
- i)** eventuale dichiarazione di cui all'art. 53 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- l)** PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) seguendo le istruzioni ivi contenute.
- m)** PATTO D'INTEGRITA', di cui all'Allegato 7, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ove stipulato;



I documenti specificati alle lettere da a) a m) devono essere inseriti all'interno della Busta A con apposito indice che rispetti l'ordine delle lettere sopra indicate.

L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni degli Offerenti non aggiudicatari.

Si precisa che la presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici implica la totale accettazione della documentazione di gara.

7.1.1. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RTI/CONSORZI/GEIE

Ferme le indicazioni e le prescrizioni del presente Disciplinare in ordine ai requisiti di ammissione e in ordine ai contenuti, alle modalità di confezionamento e presentazione del plico e delle buste "A", "B" e "C", cui si rimanda, gli Offerenti che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate.

Relativamente ai documenti da produrre nella busta "A – Documentazione Amministrativa", si precisa che:

a) la Domanda di partecipazione (Allegato 1 - DGUE) dovrà essere compilata e sottoscritta, secondo le modalità già descritte al punto 7.1, come segue:

(i) per l'ipotesi di R.T.I., Consorzio di cui alla lett. e) dell'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, GEIE di cui alla lett. f) dell'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016 o aggregazioni di imprese di cui alla lett. f) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 NON COSTITUITI, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese costituenti il R.T.I., Consorzio, Aggregazione, GEIE;

(ii) per l'ipotesi di R.T.I./Aggregazioni di Imprese/GEIE costituiti, dall'impresa mandataria del R.T.I., Aggregazione e GEIE;

(iii) per l'ipotesi di Consorzi di cui alla lett. b) e c) dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio;

Si specifica che in caso di consorzi, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice degli Appalti, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal Consorzio, accompagnata da copia dell'Atto costitutivo del consorzio e contenere altresì l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre.



In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), lett. e) e lett. g) del Codice degli Appalti, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio del predetto R.T.I./consorzio e contenere altresì la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori, anche in termini percentuali, le quote di partecipazione al R.T.I./consorzio.

b) l'attestazione del possesso dei requisiti "situazione personale ed assenza delle cause di esclusione" di cui, eventualmente, all'Allegato 2, presentata nelle modalità descritte e dai soggetti già indicati nel precedente punto 7.1.1. a):

(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario dgli Offerenti di cui all'art.45, comma 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/16 sia costituiti sia costituendi da tutte le imprese componenti l'RTI o il Consorzio (in caso di Consorzio costituito, anche dal Consorzio);

(ii) in caso di Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. lgs. 50/16, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate qualgli Offerenti.

c) la garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

(i) in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

(ii) in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

(iii) in caso di consorzio ordinario dgli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;

(iv) in caso di consorzio ordinario dgli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

d) L'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora risultasse affidatario. Tale disciplina non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

e) impegni degli Offerenti:

(i) in caso di R.T.I. o consorzio ordinario dgli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del



Consortio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consortio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula secondo le modalità previste dal presente Disciplinare;

(ii) in caso di R.T.I. costituendo, ovvero di consorzio ordinario degli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/16 non ancora costituito, la Dichiarazione di cui all'Allegato 1 – DGUE al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda dovrà:

- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;

- contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e indicare le parti dei servizi che saranno realizzate da ciascuna consorziata o associata;

f) copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.;

g) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità nazionale Anticorruzione;

h) in caso di avvalimento, dovrà essere prodotta la documentazione di cui al paragrafo 7.1.2

i) eventuale dichiarazione di cui all'art. 53 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

l) il PASSOE della capofila, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), deve contenere i dati e i nominativi delle imprese partecipanti al raggruppamento.

m) il Patto d'integrità (Allegato 7) dovrà essere sottoscritto come segue:

(i) per l'ipotesi di R.T.I., Consortio di cui alla lett. e) dell'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, GEIE di cui alla lett. f) dell'art. 45, D. Lgs. n. 50/2016 o aggregazioni di imprese di cui alla lett. f) dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 NON COSTITUITI, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le imprese costituenti il R.T.I., Consortio, Aggregazione, GEIE, e dai loro eventuali Direttori Tecnici, ove presenti;



- (ii) per l'ipotesi di R.T.I./Aggregazioni di Imprese/GEIE costituiti, dall'impresa mandataria (legale rappresentante/procuratore speciale e eventuale Direttore Tecnico, ove presente) del R.T.I., Aggregazione e GEIE;
- (iii) per l'ipotesi di Consorzi di cui alla lett. b) e c) dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio, e eventuale Direttore Tecnico, ove presente;

Si specifica che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione - DGUE se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta "A – Documentazione Amministrativa") di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

7.1.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN CASO DI AVVALIMENTO

In conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, l'Offerente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, a pena di esclusione, nella Busta "A – Documentazione Amministrativa", le dichiarazioni rese in conformità al Modello DGUE allegato al presente Disciplinare.

L'Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 è tenuta a rendere – in conformità al modello di cui all'Allegato 1 DGUE – la dichiarazione richiesta sulla insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 1 del citato art. 80 anche per conto di tutti gli altri soggetti ivi tenuti ai sensi del comma 3. Dunque deve produrre tante ulteriori dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'Allegato 2 quanti sono:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri con poteri di



direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

-i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, se diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all'Allegato 2 (si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GURI che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art.80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l'impresa ausiliaria dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando sulla GURI, la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 andrà resa da parte del Concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando sulla GURI.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs.50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 comma 1, comma 2, e comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 da parte dei su richiamati soggetti dell'impresa ausiliaria, qualora il soggetto che sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria renda la stessa esclusivamente nei propri confronti, è sottoposta al regime delle irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16.



Le summenzionate dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono essere corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità è sottoposta al regime delle irregolarità essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16.

L'Offerente dovrà, altresì, produrre nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" copia autentica, ovvero regolarmente attestata come conforme all'originale, del Contratto (a titolo esemplificativo Allegato 8) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui all'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Al fine della creazione del PASSOE è necessario selezionare il ruolo e inserire i dati legati al ruolo prescelto, scegliere la gara a cui partecipare, inserire la richiesta di avvalimento (che deve essere confermata al momento della generazione del PASSOE), inserire le eventuali note e confermare - in caso di Mandataria, Capofila, Consorzio - l'assetto in gara. Nell'ipotesi di avvalimento il Patto di integrità (Allegato 7) deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico, ove presente.

7.1.3. PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Offerente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



7.2 – BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta Tecnica” dovrà contenere l’Offerta Tecnica del Concorrente, conforme ai requisiti indicati dal Capitolato e redatta secondo il modello di cui all’allegato 3 ed essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del Concorrente. Si precisa che nel caso in cui l’intera offerta o parte di essa sia redatta in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l’offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell’Aggregazione di Imprese o del GEIE. In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.

Descrizione dell’Offerta Tecnica

L’Offerta Tecnica dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi richiesti, nonché le competenze ed il numero delle figure professionali offerte.

L’offerta tecnica deve essere redatta utilizzando un numero massimo di 50 facciate (formato A4 – carattere Arial 10) inclusi eventuali grafici e/o tabelle, esclusi soltanto indice e copertina.

Sono esclusi dal computo delle facciate gli allegati relativi al gruppo di lavoro (curricula vitae e relative dichiarazioni di cui di seguito).

L’offerta tecnica dovrà descrivere tutti i servizi indicati nel Capitolato di gara ed essere comunque predisposta al fine di consentire alla Commissione l’immediata e agevole valutazione della stessa, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione di cui all’art.9.

L’Offerta Tecnica dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

1. la composizione del Gruppo di Lavoro composto da personale che possieda almeno le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali indicate nel Capitolato. Dovranno essere indicati numero, competenze ed esperienze pregresse dei professionisti, riportando unicamente le esperienze e la durata delle stesse attinenti alle materie/tematiche oggetto dell’appalto, in modo che i relativi punteggi possano essere agevolmente attribuiti dalla Commissione di valutazione.



All'offerta tecnica devono essere allegati i *curricula vitae* in formato europeo di ciascun componente del Gruppo di Lavoro, debitamente sottoscritti con firma autografa dagli stessi e devono recare una dichiarazione liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 nonché l'autorizzazione all'utilizzo del CV ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. I curricula devono essere corredati da fotocopia di carta di identità o di altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. eventuale descrizione dei servizi aggiuntivi, se proposti.

Si precisa che i servizi aggiuntivi che potranno essere valorizzati dagli operatori economici non possono consistere in mere aggiunte delle giornate uomo offerte.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. L'Offerta Tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento, neppure indiretto, all'offerta economica.

N.B.: sarà considerata irregolare e incompleta l'Offerta Tecnica non conforme a quanto prescritto nel presente articolo. La stessa, salvo difetti meramente formali, non potrà essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio di cui al punto 7.1.3. del presente disciplinare.

7.3 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C – Offerta Economica" l'Offerente dovrà inserire, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore speciale del Concorrente.

L'offerta economica, redatta secondo il modello di cui all'allegato 4 deve contenere:

- a) l'oggetto dell'appalto, la denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale del soggetto Offerente;
- b) il nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
- c) l'indicazione in cifre e in lettere, del prezzo offerto. In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo offerto espresso in lettere;
- d) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/16.



In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di Imprese, GEIE, detta offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell'Aggregazione di Imprese o del GEIE. In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio. L'offerta economica dovrà essere indicata in lettere e numeri.

*** **

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs.n.50/2016, e di quant'altro stabilito dall'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Decreto stesso, si procederà all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria.

N.B.: sarà considerata irregolare l'offerta economica non conforme a quanto prescritto nel presente articolo. La stessa non potrà essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio di cui al punto 7.1.3. del presente disciplinare salvo difetti meramente formali.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

8.1 Confezionamento del plico

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, il quale dovrà essere, sempre a pena di esclusione, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire l'integrità e la sicurezza contro eventuali manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che l'Impresa partecipi singolarmente ovvero in RTI o Consorzio, costituito o costituendo, ma comunque inviato **esclusivamente** al seguente indirizzo, necessariamente indicato sul plico esterno:

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
Primo piano – Stanza 52A
Piazza del Viminale 1
00184 Roma



NB: si specifica che l'Ufficio effettua il seguente orario: **dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00** e non accetterà offerte in giorni od orari diversi da quelli indicati.

Per le Imprese che partecipano singolarmente:

Il plico dovrà recare all'esterno la firma e/o sigla del soggetto dell'Impresa Offerente in grado di impegnare la società in virtù di opportuni poteri conferitigli, nonché la seguente dicitura: *"Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMl dei suoi obiettivi e dei suoi risultati"*.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, la dicitura: *"OFFERTA relativa alla gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMl, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati"*, nonché la denominazione dell'Impresa Concorrente, dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

Per i R.T.I. e per i consorzi, costituiti o costituendi

Al fine della identificazione della provenienza del plico, questo dovrà recare all'esterno le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale nonché il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari degli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario degli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/16.

Il plico dovrà recare la seguente dicitura: *"Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative"*



finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati”.

Al fine di consentire all'Amministrazione l'espletamento delle necessarie attività di ricezione dei plichi, si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura *OFFERTA relativa alla Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati”* nonché la denominazione dell'Impresa/RTI/Consorzio Concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l'offerta.

8.2 Invio dei plichi

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa. Soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna – nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino al termine perentorio sopraindicato.

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia o dell'ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

8.3 Confezionamento delle Buste A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”

Le buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C”, dovranno essere chiuse e sigillate, su tutti i lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con



equivalenti strumenti comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità contro eventuali manomissioni.

Le buste dovranno riportare all'esterno, rispettivamente, le seguenti diciture:

- busta "A" – *"Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati"* – "Documentazione Amministrativa";
- busta "B" – *"Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati"* – "Offerta Tecnica";
- busta "C" – *"Gara con procedura aperta per l'affidamento di un servizio di supporto all'Autorità Responsabile nell'attuazione di misure comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi obiettivi e dei suoi risultati"* – "Offerta Economica".

Per i R.T.I. e i Consorzi, costituiti o costituendi:

Le buste "A", "B" e "C" dovranno recare all'esterno la denominazione o ragione sociale, il timbro dell'Offerente o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi ordinari dgli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16, di Aggregazione di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) ovvero di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) non ancora costituiti;
- del Consorzio, in caso di consorzio ordinario degli Offerenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/16 già costituito o di consorzi di cui alle lettere b) e c), comma 2, dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/16.

La busta "C", contenente l'Offerta Economica dovrà – sempre a pena di esclusione – essere non trasparente o, comunque, tale da non rendere conoscibile il suo contenuto relativamente ai valori economici.



9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il servizio verrà aggiudicato, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinare mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, per un totale massimo di punti 100:

1- Offerta Tecnica (OT): max punti 80/100

2- Offerta Economica (OE): max punti 20/100

Sarà Aggiudicatario della gara l'Offerente che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei Punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa questa Amministrazione intende utilizzare quale metodologia, per la determinazione dei punteggi ai fini della graduatoria finale, quella indicata nell'abrogato Allegato P n. II al D.P.R. n. 207/2010.

Il Punteggio di valutazione per ciascuna offerta a-esima presentata $P_{tot}(a)$, sarà pertanto determinato dalla sommatoria per ciascun elemento dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$P_{tot}(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

$P_{tot}(a)$ =punteggio di valutazione dell'offerta(a);

W_i =peso/punteggio previsto per l'elemento/criterio(i)

$V(a)_i$ =coefficiente calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta(a) rispetto all'elemento/criterio(i) e variabile tra 0 e 1;

$\sum n$ =sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni elemento/criterio

n=numero totale degli elementi/criteri.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo dei coefficienti $V(a)$, per Offerta Tecnica ed Economica:

Per l'attribuzione del Punteggio per l'**OFFERTA TECNICA (OT)** prodotta da ciascun Concorrente, gli elementi (criteri, sottocriteri) di valutazione con peso/punteggio massimo totale= 80.

Il punteggio massimo (i.e. 80/100) verrà attribuito come segue:



Criteria di valutazione	Sottocriteri	P. MAX
A. Contesto e coerenza dei servizi offerti	A.1 Contestualizzazione della proposta rispetto agli obblighi informativi previsti dalla base giuridica del FAMI e ai fabbisogni dell'Autorità Responsabile	5
	A.2 Coerenza della proposta rispetto al contesto descritto	5
	Totale	10
B. Qualità dei servizi offerti	B.1 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna	
	B.1.1 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 1 di cui all'art. 3 del capitolato	5
	B.1.2 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 2 di cui all'art. 3 del capitolato	8
	B.1.3 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 3 di cui all'art. 3 del capitolato	8
	B.1.4 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 4 di cui all'art. 3 del capitolato	7
	B.1.5 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 5 di cui all'art. 3 del capitolato	8
	B.1.6 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 6 di cui all'art. 3 del capitolato	8
	B.1.7 Esaustività, efficacia, innovatività ed adeguatezza dei servizi proposti e loro coerenza interna in relazione al WP 7 di cui all'art. 3 del capitolato	5
	B.2 Coerenza, attinenza, efficacia ed adeguatezza dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli attesi	3
	Totale	52
C. Organizzazione del servizio	C. Adeguatezza dell'organigramma proposto rispetto all'articolazione ed alla complessità dei servizi richiesti	4
	Totale	4
D. Composizione del gruppo di lavoro	D.1 Completezza, integrazione e adeguatezza delle competenze espresse dall'intero gruppo di lavoro rispetto ai servizi proposti	8
	D.2 Esperienza delle figure "Capo-progetto" ed "Esperti senior"	6
	Totale	14
TOTALE COMPLESSIVO		80

Rispetto a quanto sopra indicato si precisa che:

gli elementi di natura qualitativa indicati nei precedenti criteri A, B, C e D1 sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'abrogato Allegato P, punto II), lettera a), n. 4), del D.P.R. 207/2010, sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola offerta e per ciascun elemento/criterio individuato, ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione.

Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
1,00	0,75	0,50	0,25	0



Fermi i requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara per il gruppo di lavoro, i punteggi per il criterio D.2 verranno attribuiti secondo lo schema indicato nella tabella che segue.

Il Capo-progetto e i 3 senior hanno maturato almeno 2 anni ciascuno di esperienza in attività di comunicazione in materia di politiche migratorie	Almeno 3 figure tra il Capo-progetto e i 3 senior hanno maturato almeno 2 anni ciascuno di esperienza in attività di comunicazione in materia di politiche migratorie	Almeno 2 figure tra il Capo-progetto ed i 3 senior hanno maturato almeno 2 anni ciascuno di esperienza in attività di comunicazione in materia di politiche migratorie	Almeno 1 figura tra il Capo-progetto ed i 3 senior ha maturato almeno 2 anni di esperienza in attività di comunicazione in materia di politiche migratorie	Nessuna figura tra il Capo-progetto ed i 3 senior ha maturato esperienze in attività di comunicazione in materia di politiche migratorie
1,00	0,75	0,50	0,25	0

NB: Dai *curricula* degli esperti dovrà essere agevolmente ed immediatamente desumibile l'esperienza richiesta, pena la non applicazione del relativo punteggio.

NB2: Ai fini del calcolo degli anni di esperienza delle risorse inserite nel gruppo di lavoro, saranno considerate rilevanti le esperienze maturate – anche in modo non continuativo – a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Per "anno" si intende l'anno solare. Le frazioni dell'anno verranno considerate pari ad un anno solare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, solo se pari o superiori a 180 gg (es. 8 anni e 180 gg, anche non continuativi, nell'ambito dello stesso anno solare = 9 anni; 8 anni + 179 giorni = 8 anni; "Oltre 8 anni" = almeno 8 anni e 180 gg, questi ultimi nell'ambito dello stesso anno solare).

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun sub criterio, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore, via via, attribuito alle altre offerte e infine moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente.



Per l'attribuzione del Punteggio per **l'OFFERTA ECONOMICA (OE)** prodotta da ciascun concorrente, l'elemento di valutazione di natura quantitativa prezzo con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati, in conformità a quanto disposto dal sopra citato Allegato P, punto II), lettera b), 2° cpv., del D.P.R. 207/2010, sulla base del ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base d'asta, attraverso la seguente formula:

$$a) C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$b) C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all'offerta economica del concorrente -iesimo

A_i = Valore dell'offerta (ribasso percentuale praticato nell'offerta) del concorrente -iesimo

A_{soglia} = Media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) degli Offerenti

$$X = 0,90$$

A_{max} = Valore massimo dell'offerta (ribasso percentuale massimo praticato in gara)

Ai fini del calcolo dei punteggi, tutte le cifre saranno arrotondate alla seconda cifra decimale.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

La gara sarà ritenuta valida e sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

I prezzi si intendono IVA esclusa.

9.1 Valutazione delle offerte e verifica dei requisiti

In assenza della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del d.lgs. n. 50/2016, la gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione Appaltante, la quale, in data che verrà comunicata preventivamente agli offerenti, presso gli uffici dell'Amministrazione in Piazza del Viminale, n.1, Roma, procederà, in seduta pubblica, nell'ordine:



- alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste "A", "B" e "C";

-all'apertura delle buste "A-Documentazione Amministrativa" di tutte le offerte, ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, dovrà essere comunicato mediante PEC all'indirizzo fami@pecdici.interno.it ovvero al RUP entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

Le sedute aperte al pubblico saranno comunicate agli Offerenti a mezzo PEC, con congruo anticipo all'indirizzo da questi fornito.

La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all'esame del contenuto dei documenti delle buste "A – Documentazione Amministrativa". Il RUP svolgerà le attività *ex lege* richieste.

Al termine della analisi dei documenti delle buste "A" Documentazione Amministrativa" l'Amministrazione, in caso di vizi insanabili o non sanati delle offerte pervenute, comunicherà ad ogni Offerente escluso i motivi dell'esclusione della sua offerta. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è altresì pubblicato sul profilo dell'Amministrazione Committente.

Successivamente la Commissione, riunita in seduta aperta al pubblico, procederà all'apertura delle buste "B" per la verifica della presenza dei documenti presentati.

Successivamente, la Commissione procederà a verificare la rispondenza dei servizi offerti e delle modalità di erogazione dei medesimi con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico; tale accertamento sarà svolto esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata dagli Offerenti nella busta "B – Offerta Tecnica".

Quindi, la Commissione procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche e, pertanto, all'attribuzione del Punteggio Tecnico (PT), sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente atto.



Terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione aperta al pubblico per procedere alla apertura delle buste "C" ed alla lettura dei prezzi offerti. Prima dell'apertura delle busta "C" sarà data pubblica lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli Offerenti ammessi.

Previa apertura in seduta pubblica dell'apertura delle busta "C", la Commissione potrà procedere, anche in seduta riservata:

1. all'esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo agli Offerenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione degli Offerenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016;
3. all'attribuzione dei relativi punteggi parziali relativi all'offerta economica secondo i criteri stabiliti;
4. In caso di parità in graduatoria, si procederà ad esperimenti di miglioria in sede di valutazione delle offerte con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte, in analogia con quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985: a tal fine si rappresenta l'opportunità che alla relativa seduta partecipi un rappresentante del Concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentare l'impresa e di modificare l'offerta.

Ove nessuno dei soggetti che hanno presentato le migliori offerte sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio all'aggiudicazione dell'appalto (cfr. art. 77, comma 2, R.D. n. 827/1924).

5. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi degli Offerenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; lo stesso responsabile del procedimento procederà, anche avvalendosi della stessa Commissione di gara, ad effettuare tutte le attività di verifica, nelle modalità indicate dal medesimo art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di fissare un termine perentorio entro il quale il/i Concorrente/i sarà/anno tenuto/i a fornire per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.



Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, infine, in seduta aperta al pubblico, ove necessario – previa verifica in seduta riservata - se sussistente, dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Si precisa, inoltre, che nelle ipotesi in cui un Concorrente venga escluso o, comunque, non partecipi alla gara dopo che la sua offerta sia stata oggetto di valutazione ed attribuzione di Punteggio Tecnico, la Commissione procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando una nuova "riparametrazione" delle stesse senza più prendere in considerazione l'Offerta Tecnica del Concorrente escluso. Allo stesso modo, ove una tale ipotesi si verifichi dopo l'attribuzione da parte della Commissione sia dei punteggi tecnici, sia dei punteggi economici, la Commissione stessa procederà alla conseguente "revisione" dei punteggi tecnici e dei punteggi economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, senza più prendere in considerazione l'Offerta (tecnica ed economica) del Concorrente escluso.

Verifica dei requisiti tramite AVCPASS: in ogni caso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP – www.anticorruzione.it) - con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e relative FAQ. Laddove uno o più dei requisiti richiesti non possa essere verificato tramite il sistema PASSOE, l'Amministrazione invierà all'interessato apposita richiesta con un termine perentorio.

In caso di malfunzionamento del sistema AVCPass l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con le richieste alle Amministrazioni competenti ovvero direttamente agli Offerenti.

Qualora le spiegazioni non vengano fornite nel termine perentorio assegnato ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà, all'esclusione dalla gara del Concorrente, all'escussione della relativa cauzione provvisoria. Al ricorrere dei presupposti di legge si procederà altresì alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16.



10. VARIAZIONI INTERVENUTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'Offerente dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni rese in sede di Offerta, producendo apposita dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Anche l'impresa ausiliaria dovrà, tramite l'Offerente, comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni intervenute alle dichiarazioni rese, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura.

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. e Consorzi da tutte le imprese componenti il R.T.I. o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa in busta chiusa.

11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.n.50/2016, viene richiesto all'Aggiudicatario, di far pervenire all'Amministrazione, salvo diversa indicazione:

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

a. Dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

b. Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

c. Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione a garanzia ai sensi di legge; si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione della suddetta garanzia, l'Aggiudicatario dovrà produrre la



documentazione di cui al paragrafo 2.5, ove non precedentemente prodotta; in caso di R.T.I. e di Consorzi, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata:

(i) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di Aggregazioni di Imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett.f) e di GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 50/2016, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016;

(ii) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;

d. (qualora non prodotta già in fase di partecipazione) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell'Allegato1 Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n.4 del 7 luglio 2011).

Scaduto il termine sopra menzionato, l'Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi alle fasi delle procedure di affidamento di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al Concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare, nei termini previsti nel presente paragrafo, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'Aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Successivamente, l'Amministrazione comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto con l'Aggiudicatario.



12. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e fatturate.

I pagamenti saranno effettuati entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base dello Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.

Il piano di fatturazione previsto è il seguente:

- 10% dell'importo complessivo aggiudicato entro 30 gg dall'avvio delle attività;
- 50% dell'importo complessivo aggiudicato, da erogare a seguito della produzione dei materiali della campagna informativa;
- 40% dell'importo complessivo aggiudicato, da erogare a seguito della conclusione delle attività di diffusione dei materiali della campagna informativa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC. La stipula del contratto e il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

L'Aggiudicatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari", e a tutte le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato in esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicatario dovrà, in particolare:

- utilizzare un conto corrente bancario dedicato all'operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.;



- adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 3 della citata L.136/2010 e s.m.i..

L'Amministrazione, in ottemperanza al comma 8 dell'art. 3 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti, e, in caso di mancato adempimento da parte dell'Aggiudicatario, potrà procedere all'annullamento del contratto informandone, contestualmente, la Prefettura di Roma.

13. ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente Gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio, dal giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- il rimborso delle spese di pubblicazione sostenute dall'Amministrazione siccome previsto dalle disposizioni normative applicabili;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio dell'Amministrazione, non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, applicabili.
- l'obbligo di consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte di incaricati dall'Amministrazione.



14. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'Aggiudicatario con terzi, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Al personale facente parte del Gruppo di Lavoro, deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

L'Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5 bis e 6, del D.lgs. n. 50/2016 in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

15. RECESSO UNILATERALE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata A/R.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'Aggiudicatario, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:



- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Aggiudicatario;
- cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario;
- violazione degli obblighi di tracciabilità.

L'Amministrazione potrà recedere - in qualunque momento - dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Aggiudicatario qualora, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o illecita la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, sarà riconosciuto all'Aggiudicatario, in quota proporzionale, il corrispettivo pattuito.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo.

L'Amministrazione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per gravi, oggettivi e comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'Aggiudicatario, per periodi non superiori a due mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Aggiudicatario nel relativo periodo.

16. CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare. Essa farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Quest'ultimo non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni ed a rilievi avanzati. Sono fatte salve le



disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

17. VERIFICHE – PENALI PER RITARDI

Qualora i risultati richiesti non fossero conformi al **Piano Operativo delle Attività** ed ai livelli di servizio previsti all'art. 5 del Capitolato di gara, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario, dopo apposita richiesta scritta, si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) nel contratto ed, eventualmente, si riserva di provvedere con altro soggetto, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso, fermo restando la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni dimostrati.

L'Amministrazione, altresì, applicherà una penale pari ad Euro 100 per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle documentazioni richieste nel Capitolato di gara. Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

18. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel Capitolato o nel presente Disciplinare, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

19. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/16, al relativo Regolamento di attuazione, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

20. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita, dopo un



tentativo di definizione bonaria tra le parti, all'Autorità giudiziaria, Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati, che sarà effettuato dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura.

22. ELENCO ALLEGATI

Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti:

Allegato 1: DGUE;

Allegato 2: Situazione personale e cause di esclusione;

Allegato 3: Modello Offerta Tecnica;

Allegato 4: Modello offerta economica;

Allegato 5: Modello di dichiarazione di subappalto;

Allegato 6: Schema di contratto;

Allegato 7: Patto d'integrità;

Allegato 8: Schema Contratto di Avvalimento

Si precisa che i modelli allegati costituiscono solo un aiuto alla redazione delle dichiarazioni che i partecipanti alla procedura devono rendere. E' responsabilità esclusiva dell'Impresa partecipante alla procedura, verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese nei modelli allegati, con quanto richiesto dalle disposizioni normative applicabili, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato.